

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|----------|---|----------|---|
| | CAPOI | 37 | Chiusura della seduta – Mancato esaurimento |
| | Disposizioni preliminari e generali | | dell'ordine del giorno. |
| 1 | Oggetto del regolamento. | | |
| 2 | Luogo delle adunanze consiliari. | | |
| 3 | Funzioni rappresentative. | | CAPO VIII |
| 4 | Presidenza del consiglio comunale. | | Delle votazioni |
| 5 | Compiti e poteri del presidente del consiglio | 38 | Sistemi di votazione. |
| | comunale. | 39 40 | Ordine della discussione e della votazione. Annullamento e rinnovazione della votazione |
| | | 41 | Interventi nel corso della votazione. |
| | CAPO II | 42 | Mozioni d'ordine. |
| | Gruppi consiliari | 43 | Dichiarazione di improponibilità e inammissibilità. |
| | Commissioni consiliari | 44 | Dichiarazioni di voto. |
| | Rappresentanti del comune | 45 | Votazione per parti. |
| 6 | Costituzione dei gruppi consiliari. | 45 | Computo della maggioranza. |
| 7 | Conferenza dei capigruppo. | 47 | Verbale delle sedute – Contenuto e firma. |
| | | 48 | Revoca e modifica delle deliberazioni. |
| 8 | Contituzione di commissioni appoiali | | |
| 9 10 | Costituzione di commissioni speciali | | CAROIV |
| 10 | Nomina di rappresentanti del comune. | | CAPO IX |
| | | 49 | Disposizioni finali Interpretazione del regolamento. |
| | CAPO III | 50 | Tutela dei dati personali. |
| | Diritto di informazione | 51 | Norme abrogate. |
| 11 | Diritto di informazione dei consiglieri comunali. | 52 | Casi non previsti dal presente regolamento. |
| | | 53 | Rinvio dinamico. |
| | CAPO IV | 54 | Entrata in vigore. |
| | Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali | | |
| 12 | Diritto d'iniziativa. | | |
| 13 14 | Diritto di presentare mozioni. | | |
| 15 | Diritto di presentare interrogazioni. Ordini del giorno | | |
| ' | Ordini dei giorno | | |
| | | | |
| | CAPO V | | |
| | Convocazione del consiglio – ordine del giorno | | |
| 16 | Convocazione del consiglio comunale. | | |
| 17 18 | Distinzione delle sedute – Definizioni. Avviso di convocazione – Modalità e termini. | | |
| 19 | Ordine del giorno. | | |
| 20 | Deposito degli atti per la consultazione. | | |
| 21 | Emendamenti: presentazione, discussione e | | |
| | votazione. | | |
| 22 | Consultazioni. | | |
| | CARO VII | | |
| | CAPO VI | | |
| 23 | Presidenza e segreteria dell'adunanza Disciplina delle adunanze. | | |
| 23 | Persone ammesse nella sala delle adunanze. | | |
| 25 | Segreteria dell'adunanza. | | |
| 26 | Scrutatori – Nomina – Funzioni. | | |
| | | | |
| | CAPO VII | | |
| 27 | Delle sedute del consiglio | | |
| 27 28 | Dei posti e degli interventi. Ordine dei lavori – Sedute deserte. | | |
| 29 | Inizio dei lavori. | | |
| 30 | Verifica del numero legale. | | |
| 31 | Comportamento dei Consiglieri. | | |
| 32 | Fatto personale. | | |
| 33 | Pregiudiziali e sospensive. | | |
| 34 | Partecipazione dell'assessore non consigliere. | | |
| 35 36 | Adunanze consiliari aperte. | | |
| 30 | Discussione – Norme generali. | | |

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

- 1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
- 3. Copia del Regolamento deve essere inviata al Sindaco ed ai Consiglieri neo eletti, in occasione della notifica della elezione.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

- 1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel palazzo comunale.
- 2. Il sindaco, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
 - 3. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori del territorio del comune.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

- 1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
- 2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
 - 3. La delegazione viene costituita dal sindaco, sentiti i capigruppo.

Art. 4 – Presidenza del consiglio comunale.

- 1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
- 2. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal vicesindaco.

Art. 5 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.

- 1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.

- 1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
- 2. Se una lista è rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 3. I singoli gruppi comunicano, per iscritto, al sindaco, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
- 4. Con la stessa procedura sono segnalate le successive variazioni della persona del capogruppo.
- 5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
- 6. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

Art. 7 - Conferenze dei capigruppo.

- 1. La "conferenza dei capogruppo" è organismo consultivo del Sindaco concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del consiglio.
- 2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.
- 3. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
 - 4. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.
- 5. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capogruppo, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o riservatezza.

Art. 8 - Commissioni consiliari.

- 1. Il consiglio comunale può istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;
- di inchiesta, di controllo e di garanzia.
- 2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
- 3. Nessuna commissione è istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.
- 4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze.

Art. 9 - Costituzione di commissioni speciali.

- 1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
- 2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

- 3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
- 4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 6. La commissione provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.
- 7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 10 - Nomina di rappresentanti del comune.

- 1. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
- 2. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 11 - Diritto di informazione dei consiglieri comunali.

- 1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto, senza dovere specificare i motivi della richiesta:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e dei responsabili dei servizi, nonché degli atti preparatori in essi richiamati:
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni, delle determinazioni e dei regolamenti comunali.
- 2. Per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni e delle determinazioni è depositata, a disposizione dei consiglieri.
- 3. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive, nonché delle determinazioni dei responsabili dei servizi e di ogni altro provvedimento.
- 4. Le copie rilasciate, non certificate per copia conforme, non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.
- 5. Copia delle deliberazioni della giunta comunale è messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

CAPO IV DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12 - Diritto d'iniziativa.

- 1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge.
- 3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Responsabile del servizio competente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, Il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
- 4. Le proposte di deliberazione sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
- 5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 13 – Diritto di presentare mozioni.

- 1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
- 2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa ha luogo entro 20 giorni da quando è presentata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contiene la domanda di convocazione del consiglio.
 - 3. Il presentatore svolge la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 14 - Diritto di presentare interrogazioni.

- 1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
- 2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, oppure su questioni di particolare rilievo o di carattere generale, o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione agli oggetti medesimi.
- 3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
- 4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
- 5. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il sindaco ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
 - 6. Se l'interrogante è assente, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

- 7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione nel tempo di cinque minuti;
 - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere nel tempo di cinque minuti;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare esclusivamente se sia stato o no soddisfatto.
- 8. Nessun Consigliere può presentare più di una interrogazione o una mozione, per la stessa seduta, ovvero per gli stessi argomenti in tempi successivi. Sul medesimo argomento è comunque consentita la presentazione di interrogazioni o mozioni nei tempi successivi da Consiglieri diversi.

Art. 15 – Ordini del giorno.

- 1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2. Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti.
- 3. Ogni consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 16 - Convocazione del consiglio comunale.

- 1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
 - 2. L'avviso di convocazione indica:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa:
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
- 3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito è notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
- 4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 17 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

- 1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie straordinarie urgenti di prima convocazione di seconda convocazione pubbliche e segrete.
- 2. **Sedute ordinarie sedute straordinarie**: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e l'assestamento di bilancio. Sono straordinarie tutte le altre.

- 3. **Sedute urgenti**: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
- 4. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il consiglio non delibera se non intervengono almeno n. 6 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. quattro consiglieri. Le sedute di seconda convocazione hanno luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. La seduta in cui vengono discussi gli argomenti rimasti da trattare in una precedente seduta, iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è di "seconda convocazione". Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che venga volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione". Trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta ha carattere e richiede la presenza prevista per la prima convocazione.
- 5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 18 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

- 1. L'avviso di convocazione è consegnato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri, che rilasciano dichiarazione di avvenuta consegna. Questa può avere forma di elenco/ricevuta, comprendente i nominativi di tutti i consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. La consegna dell'avviso deve avvenire:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
- b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni; interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 2. Nei termini suddetti sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Il giorno di consegna non viene computato.
- 3. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
- 4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, sono notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

- 5. La consegna può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona della famiglia, conviventi o incaricate o a persone addette alla casa, con le modalità di cui all'art. 39 del Codice di Procedura Civile.
- 6. La consegna può essere fatta dal Messo Comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Codice di Procedura Civile.
- 7. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 4, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione avviene entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
- 8. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
- 9. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio, è inviato al Revisore del Conto. 10. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente dispone l'affissione di appositi manifesti.

Art. 19 - Ordine del giorno.

- 1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è composto dal sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
- 2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio. Nel caso di opposizione di qualche Consigliere, decide il Consiglio con votazione a maggioranza e senza discussione.
- 3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 18, comma 3.

Art. 20 - Deposito degli atti per la consultazione.

- 1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai prescritti pareri interni, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni lavorativi precedenti.
- 2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
 - 3. L'orario di consultazione coincide con l'orario di funzionamento degli uffici comunali.
- 4. Ai Consiglieri capi gruppo successivamente al ricevimento dell'avviso di convocazione, è consentita l'estrazione di copia degli atti depositati, riguardanti i seguenti argomenti:
- a) modifiche statutarie;
- b) bilancio di previsione e rendiconto della gestione;
- c) norme di attuazione dei piani urbanistici;
- d) testi dei nuovi regolamenti comunali.
- 5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 21 – Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.

- 1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno entro il primo dei due giorni lavorativi precedenti l'adunanza, qualora si renda necessaria l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.
- 2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata negli uffici del consiglio comunale. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al presidente del consiglio comunale. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti. Può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
- 3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al consiglio comunale, in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del sindaco o dell'assessore competente, può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere per gruppo.
- 4. Su ciascun emendamento il sindaco fa accertare dal responsabile del servizio se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede il rilascio dei prescritti pareri.
- 5. Durante la seduta possono essere presentati emendamenti per i quali non sia previsto il rilascio dei prescritti pareri degli uffici, previa attestazione del Segretario comunale.
- 6. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferiscono.
- 7. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:
 - gli emendamenti soppressivi;
 - gli emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta.
- 8. Il presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.
 - 9. Il Consiglio comunale può decidere di votare cumulativamente uno o più emendamenti.

Art. 22 - Consultazioni.

- 1. Il Consiglio, prima di adottare le proprie decisioni su determinati argomenti, può disporre la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale.
- 2. In tal caso, conferisce apposito mandato al Presidente della Commissione competente per materia di indire apposita riunione indicando le categorie ed i settori da ascoltare ed assegnando il termine entro il quale riferire al Consiglio.
 - 3. Della discussione e delle conclusioni viene redatto apposito verbale.

CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 23 - Disciplina delle adunanze.

- 1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.
- 2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
- 3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare lo sgombero della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

- 4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
- 5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 24 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

- 1. In via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, e qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
- 2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, può, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
- 3. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta viene sospesa.
- 4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
- 5. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
- 6. Chiunque accede alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 25 - Segreteria dell'adunanza.

- 1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
- 2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
- 3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
- 4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete.
- 5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 26 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

- 1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
 - 2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
- 3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
 - 4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 27 - Dei posti e degli interventi.

- 1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.
- 2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

- 1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
- 2. Se, trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta.
- 3. I consiglieri presenti prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario comunale.
- 4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
- 5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri sono riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 29 - Inizio dei lavori.

- 1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Gli interventi dei consiglieri sono contenuti singolarmente, in un tempo non superiore a tre minuti.
- 2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 30 - Verifica del numero legale.

- 1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il presidente può attendere 10 minuti prima di procedere all'appello nominale.
- 2. Il presidente, se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
- 3. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 31 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti

politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

- 2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
- 3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 32 - Fatto personale.

- 1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
- 2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
- 3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Art. 33 - Pregiudiziali e sospensive.

- 1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
- 4. Se la proposta di sospensione è approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 34 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

- 1. L'eventuale assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine gli è notificato l'avviso di convocazione.
- 2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 35 - Adunanze consiliari aperte.

- 1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
- 3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non sono adottate deliberazioni e non viene redatto verbale.

Art. 36 - Discussione - Norme generali.

- 1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
- 3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
- 4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di tre minuti ciascuno.
- 5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
- 6. Il Presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
- 7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti.
- 8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti possono essere raddoppiati dalla Conferenza dei Capi gruppo, per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 37 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

- 1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
- 2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
- 3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la successiva adunanza è presa dal presidente.
- 4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Art. 38 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

- 2. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente la prescrivono.
- 3. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
- 4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
- 5. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere, la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

Art. 39 - Ordine della discussione e della votazione.

- 1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
 - 2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
- c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
- d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- e) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli;
- f) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
- 3. Se sui provvedimenti, dopo che sono stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prende la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 40 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

- 1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.
- 2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente e non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 41 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 42 - Mozioni d'ordine.

- 1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
- 2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
- 3. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 43 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

- 1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
- 2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
- 3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
- 4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 44 - Dichiarazioni di voto.

- 1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo.
- 2. Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.
- 3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i tre minuti.
- 4. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

Art. 45 – Votazione per parti.

- 1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il presidente, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.
- 2. In tali casi ai Consiglieri è concesso di prendere la parola una sola volta e per un tempo complessivo di 1 minuto, per esprimere la propria opinione sulla parte della deliberazione oggetto di singola votazione.
- 3. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate. Su tale votazione complessiva finale è concessa la parola a ciascun Capogruppo, o Consigliere da questi delegato, per un massimo di 5 minuti per le dichiarazioni di voto.

Art. 46 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti

favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

- 2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.
- 3. Se si procede con votazione palese non si computano tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
- 5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

Art. 47 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

- 1. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari, e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
- 3. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
 - 4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
- 5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di proprie dichiarazioni: in tal caso l'interessato consegna al segretario il testo scritto.

Art. 48 – Revoca e modifica delle deliberazioni.

- 1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento della adozione del provvedimento,
- 2. Nel provvedimento del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già assunta.
- 3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportano, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Interpretazione del regolamento.

- 1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al presidente.
- 2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
- 3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
- 5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 50 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 51 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 52 - Casi non previsti dal presente regolamento.

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 53 - Rinvio dinamico.

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 54 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

| Il presente regolamento: | | | |
|---|--|--|--|
| – è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del | | | |
| ; con atto n; | | | |
| – è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi | | | |
| dal al | | | |
| con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di | | | |
| apposito manifesto | | | |
| Annunciante la detta pubblicazione; | | | |
| – è entrato in vigore il | | | |
| | | | |
| | | | |
| Timbro | | | |
| Data Il segretario comunale | | | |
| | | | |